

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013**  
**135/2013/E/IDR**

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO NEI COMUNI INTERESSATI DA LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 marzo 2013

**VISTI:**

- la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (di seguito: d.lgs. 31/01);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto legge 208/08), recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” e, in particolare, l'art.8-*sexies*;
- la legge 18 giugno 2009 n. 69;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12) e, in particolare, l'articolo 8;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, titolato “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione 109/2012/A);
- la deliberazione 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/r/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 sono state trasferite all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio, nel contratto di programma, o in violazione di livelli specifici o generali di qualità del servizio;
- l’articolo 2, comma 12, lettera m), della legge 481/95 prevede che l’Autorità valuti reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi;
- l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 481/95 ed enuncia le finalità che la regolazione del servizio

idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito complessivamente indicato come: SII) deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità specificando che, tra l'altro, l'Autorità:
  - *“a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità [...]”*;
  - *c) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 12, lettera m) della legge n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, sul proprio sito internet, una Informativa su provvedimenti di limitazioni dell'uso delle acque destinate a consumo umano con contenuto di arsenico e fluoro non conformi ai requisiti del d.lgs. 31/01 e s.m.i. nei territori interessati da deroghe dopo la scadenza dei provvedimenti in deroga (31 dicembre 2012);
- sono pervenute all'Autorità istanze di utenti finali, facenti riferimento alle ordinanze sindacali emanate in alcuni Comuni del Lazio che ordinano limitazioni all'utilizzo dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto, vietando, in particolare, gli usi contemplati all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 31/01;
- con dette istanze gli utenti richiedono, ai propri Comuni, congrue riduzioni della tariffa relativa al servizio acquedotto e all'Autorità di prevedere, per il futuro, nei meccanismi di determinazione della tariffa, automatiche riduzioni del costo del servizio in caso di emissione di ordinanze che rendano il servizio stesso non conforme ai parametri di potabilità;
- è pervenuta, altresì, la segnalazione del Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, avente ad oggetto la medesima tematica della tariffa applicabile nei Comuni ove vigono ordinanze di non potabilità per concentrazione di arsenico superiore ai limiti consentiti;
- con sentenza del 20 gennaio 2012, 664/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato sui ricorsi, presentati da utenti finali e loro Associazioni rappresentative, per l'annullamento delle ordinanze con cui i Sindaci di numerosi Comuni avevano ordinato la non potabilità e l'inibizione dell'uso delle acque destinate al consumo umano fino al ripristino della potabilità, nella parte in cui hanno omissis di prevedere la riduzione delle tariffe per il consumo dell'acqua potabile, nonché per il risarcimento del danno arrecato ai ricorrenti, da valutare in via equitativa in relazione alla mancata riduzione delle tariffe, alle spese vive sostenute, al danno biologico e morale; e che tali ricorsi sono stati presentati contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, il Ministero della Salute, la Regione Lazio, la Regione Toscana e alcuni Comuni;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza di cui al precedente alinea, (al riguardo, va segnalato, che, su appello dei Ministeri interessati, il Consiglio di Stato ha disposto la trattazione del merito, sospendendo nel frattempo l'esecuzione della sentenza):
  - non ha accolto le domande relative all'annullamento delle ordinanze nella parte in cui hanno omesso di prevedere la riduzione delle tariffe per il consumo dell'acqua potabile e la richiesta di ordinare alle Amministrazioni coinvolte l'adozione delle necessarie misure di salvaguardia degli utenti, affermando, tra l'altro, che i poteri d'urgenza attivati dai Comuni con le ordinanze impugnate non potevano estendersi a previsioni tariffarie, tanto più che la definizione delle tariffe, alla stregua delle disposizioni applicabili, è di esclusiva competenza dell'Autorità d'Ambito;
  - ha preso incidentalmente atto che *“sotto il profilo della legittimità, il decreto ministeriale n. 243 del 1 agosto 1996, ormai in via di superamento alla stregua della sopravvenuta normativa, essendo stato emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 36/1994 (e poi richiamato dall'articolo 170, comma 3, lettera l), del d.lgs. 152/2006), palesava prima facie la propria illegittimità sul punto, per l'insanabile contrasto con la norma di cui all'art. 13 della stessa legge n. 36/1994, che invece prevedeva che la tariffa fosse determinata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”, oltretutto “delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (disposizione ripresa in maniera pressoché integrale dall'art. 154 del D. Lgs. 152/2006), comprendendo la “qualità della risorsa idrica” e la “qualità del servizio fornito” fra i parametri da utilizzare”;*
  - ha condannato il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale causato ai singoli ricorrenti;
- alcuni Associazioni rappresentative di consumatori e utenti hanno preannunciato ulteriori azioni relativamente alle ordinanze di non potabilità emanate dai rispettivi Sindaci.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31/01, compete alle Regioni e alle Province autonome, tra l'altro:
  - la previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
  - l'esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;

- l'articolo 8, del decreto legge 1/12 stabilisce che le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura; e che al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione definiscono tali specifici diritti.

#### **RITENUTO CHE:**

- trattare il diritto alla salubrità dell'acqua in termini di impatto tariffario rivesta qualche criticità, quando piuttosto il tema sembra riconducibile a meccanismi collegati alla qualità del servizio; e che in tale prospettiva debbano essere individuate e valutate le responsabilità con riferimento agli impegni previsti dalle Carte di servizio ovvero dalla pianificazione ed esecuzione degli investimenti necessari alla risoluzione del problema;
- pur in presenza di un quadro regolatorio ancora da definire in alcune sue componenti, sia comunque opportuno attivare le iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli utenti, tramite l'esercizio delle funzioni e dei poteri che la normativa vigente assegna, sul punto, all'Autorità;
- conseguentemente, sia utile avviare un'istruttoria conoscitiva, al fine di acquisire elementi utili a:
  - a) valutare le ricadute, in termini tariffari, delle ordinanze di non potabilità sugli utenti finali del SII coinvolti;
  - b) individuare eventuali misure di compensazione ai medesimi utenti, legate alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili;
  - c) verificare l'adozione, da parte dei gestori, di tutte le misure e gli interventi di loro competenza volti a garantire un adeguato servizio sostitutivo della fornitura di acqua potabile, nel rispetto delle prescrizioni delle rispettive Regioni e Province autonome, e a ricondurre le concentrazioni di arsenico e/o fluoro entro i valori previsti dalla normativa vigente

#### **DELIBERA**

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito all'erogazione del servizio acquedotto nei Comuni interessati da limitazioni all'uso di acque destinate al consumo umano con contenuti di arsenico e fluoro non conformi ai requisiti del d.lgs. 31/01, finalizzata ad acquisire elementi utili a:
  - a) valutare le ricadute, in termini tariffari, delle ordinanze di non potabilità sugli utenti finali del SII coinvolti;
  - b) individuare eventuali misure di compensazione ai medesimi utenti, legate alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili;
  - c) verificare l'adozione, da parte dei gestori, di tutte le misure e gli interventi di loro competenza, volti a garantire un adeguato servizio sostitutivo della

fornitura di acqua potabile nel rispetto delle prescrizioni delle rispettive Regioni e Province autonome, e a ricondurre le concentrazioni di arsenico e/o fluoro entro i valori previsti dalla normativa vigente;

2. di individuare il responsabile dell'istruttoria nel Capo dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per l'organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui alla presente deliberazione;
3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva, di cui al punto 1 sia coordinata con le informazioni disponibili e le procedure avviate dalle altre Amministrazioni competenti;
4. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva, di cui al punto 1 venga conclusa entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici;
6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*